



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ceneri di defunto: si possono tenere in casa?

Autore: Mariano Acquaviva | 23/02/2018



Cremazione, dispersione delle ceneri del defunto, conservazione delle ceneri a casa: ecco cosa dice la legge.

Il **testamento** è un negozio giuridico che contiene le ultime volontà del defunto. Attraverso questo atto non solo si può disporre delle proprie sostanze, ma anche

decidere circa la sorte che toccherà alla propria **salma**.

In particolare, tra le ultime volontà è possibile lasciar detto agli eredi di voler **ridurre in cenere** i propri resti. Si parla, a questo proposito, di **cremazione**. La cremazione fa sì che il corpo del defunto venga ridotto in cenere per poi essere conservato nel rispetto della legislazione vigente.

A questo punto, sorge spontanea una domanda: **dove conservare le ceneri del defunto?** E, soprattutto, **le ceneri del defunto si possono tenere in casa?** Vediamo cosa dice la legge.

Ceneri di defunto: è reato?

Lo Stato ha regolato la pratica funeraria della **cremazione** e della **dispersione delle ceneri** con un'apposita legge [1] che ne disciplina gli aspetti principali, demandando poi alla **legislazione regionale** la precisazione degli aspetti particolari.

Sembrerà strano, ma la prima disposizione che si incontra scorrendo il testo della legge ha carattere **penale**. Il motivo è presto spiegato. Il codice penale punisce la **distruzione**, la **soppressione** o la **sottrazione** di cadavere [2], per tali dovendosi intendere:

1. **Distruzione**: disfacimento totale del cadavere;
2. **Soppressione** o **sottrazione**: nascondimento permanente del cadavere, in modo tale che lo stesso non venga più ritrovato (ad esempio, gettandolo in acque profonde) [3].

La **cremazione** delle spoglie potrebbe astrattamente rientrare nell'ipotesi di **distruzione** di cadavere, così come la **dispersione** delle ceneri potrebbe ricondursi al reato di **soppressione**. Per evitare fraintendimenti, il legislatore è intervenuto prevedendo espressamente che *«non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.582 a 12.911 euro»*.

Ceneri di defunto: cosa dice la legge?

La pratica della **cremazione** e della **dispersione delle ceneri**, quindi, non costituisce reato se espressamente **voluta** dal defunto e **autorizzata** dall'ufficiale dello stato civile.

Secondo la legge, l'**autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso**, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del **medico necroscopo** dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

La cremazione, infatti, impedisce qualsiasi esame del cadavere (l'autopsia, in poche parole): per questo motivo, può essere disposta solamente quando le cause della morte siano state accertate. Ad ogni buon conto, la legge obbliga il medico necroscopo a raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

Ceneri di defunto: come avviene la cremazione?

La **cremazione di un cadavere** prevede l'incenerimento dello stesso per mezzo di combustione e la successiva raccolta delle ceneri in un'apposita **urna**. La combustione, al contrario di quanto si possa pensare, non riduce il cadavere in cenere, bensì lo trasforma in **gas e frammenti ossei**. Questi ultimi sono friabili e, dopo la combustione, vengono sminuzzati fino a formare una cenere che poi, come vedremo di qui a breve, sono custodite in un'urna, sepolte o sparse in luoghi appositi.

Ceneri di defunto: quando è possibile la cremazione?

Come anticipato, l'**autorizzazione alla cremazione** è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti

modalità:

1) la **disposizione testamentaria** del defunto, a meno che i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. In questo caso, si verifica una vera e propria **revoca** della disposizione testamentaria;

2) l'**iscrizione**, certificata dal rappresentante legale, **ad associazioni riconosciute** che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione a queste associazioni prevale addirittura sul parere contrario dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la **volontà del coniuge** o, in difetto, del **parente più prossimo** e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della **maggioranza assoluta** di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) nel caso di minori e di persone interdette, la volontà manifestata dai **legali rappresentanti**.

Ceneri del defunto: quando è consentita la dispersione?

La **dispersione delle ceneri** è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri, oppure in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Secondo la legge, la **dispersione delle ceneri** è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale

dell'associazione che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Ceneri del defunto: dove conservarle?

Fermo restando l'obbligo di **sigillare l'urna**, le modalità di **conservazione delle ceneri** sono demandate alla **disciplina di dettaglio** delle regioni e dei comuni. Bisogna comunque garantire che:

1. la conservazione consenta sempre l'**identificazione dei dati anagrafici** del defunto;
2. la conservazione avvenga tramite **tumulazione, interrimento (inumazione) o affidamento ai familiari.**

il trasporto delle **urne** contenenti le **ceneri** non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per quello delle salme, salvo diversa e specifica indicazione dell'autorità sanitaria.

La legge prevede la predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. I cimiteri di urne non devono rispettare l'obbligo della **distanza minima** di duecento metri dai centri abitati.

La normativa, infine, disciplina gli aspetti economici e tecnici. Dal primo punto di vista, nei casi di **indigenza** accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal **comune** di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione.

È il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, a stabilire le **tariffe per la cremazione** dei cadaveri e per la **conservazione** o la **dispersione delle ceneri** nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Spetta alle regioni elaborare piani regionali di coordinamento per la realizzazione

dei **crematori** da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di **almeno un crematorio per regione**. **La gestione dei crematori spetta ai comuni**.

Ceneri di defunto: si possono tenere in casa?

Illustrata la disciplina statale, possiamo ora rispondere al quesito di fondo dell'articolo: **si possono tenere in casa le ceneri del defunto?** La risposta è affermativa: la legge prevede espressamente la possibilità che, invece di tumulare o inumare l'urna contenenti le ceneri del defunto, questa venga **affidata ai familiari**.

Le modalità di affidamento, però, non sono specificate; si dovrà, pertanto, consultare la disciplina approntata dalla regione e dal comune di appartenenza.

Ciò che è certo è che:

- il defunto deve aver specificato questa sua volontà;
- l'urna deve essere obbligatoriamente sigillata;
- devono essere riportati i **dati anagrafici del defunto**.

La consegna ai familiari deve essere **verbalizzata** e deve essere data idonea garanzia affinché i luoghi in cui le urne sono collocate non vengano profanate, ovvero che l'urna non possa essere rimossa. Infatti, una volta affidata, l'urna non può essere spostata a proprio piacimento, ad esempio portandola con sé in una diversa abitazione: anche in questo caso occorrerà una specifica autorizzazione.

Ceneri di defunto: come chiedere autorizzazione per tenerle in casa?

Se sono soddisfatte le condizioni sopra indicata, per ottenere l'**autorizzazione per tenere le ceneri del defunto in casa** occorre presentare istanza scritta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Alla domanda occorre allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, o altro atto da cui

emerge la volontà del defunto; in assenza, la volontà verrà sottoscritta dal coniuge, o dal parente (o parenti) più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece; serve, inoltre, una marca da bollo di sedici euro.

Avere un'**urna cineraria** in casa comporta degli obblighi. La manomissione dei sigilli o la dispersione senza autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, infatti, può far incorrere in **responsabilità penale**. La corretta collocazione e tenuta dell'urna è soggetta a controlli della polizia municipale.

Se l'affidatario non vuole o non può più tenere l'urna presso la propria abitazione, può fare un **atto di rinuncia** all'affidamento delle ceneri con una semplice dichiarazione sottoscritta ed indirizzata sempre all'ufficiale dello stato civile, restituendo l'autorizzazione ed impegnandosi alla collocazione dell'urna, a proprie spese, presso un cimitero.

Note

[1] Legge n. 130/2001 del 30.03.2001. **[2]** Art. 411 cod. pen. **[3]** Cass., sent. del 20.03.1957. *Autore immagine: Pixabay.com*